

# Programma di ripartizione di risorse ai Comuni della Sicilia

"Promuovere la sostenibilità energetico-ambientale nei Comuni siciliani attraverso il Patto dei Sindaci"

(Covenant of Mayors - PAC Nuove Iniziative Regionali)

## FAQ

Quesiti	Risposte
<p>1. Relativamente alla circolare dirigenziale n.1/2013 del 18/12/2013 ed in particolare all' articolo 7 – Spese ammissibili, si riporta che: "Le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la redazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile sono tipicamente riconducibili a quelle elencate nella categoria 12 – Allegato II A de codice degli appalti (D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii)....." Si specifica inoltre che: "Gli incarichi aventi ad oggetto le summenzionate prestazioni di servizi possono essere affidati ad operatori economici di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) dell'art.90 del codice degli appalti nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,proporzionalità e trasparenza, assicurando altresì il criterio di rotazione." La domanda è: Gli unici ed i soli operatori economici che possono partecipare alla redazione del piano d'Azione per l'Energia Sostenibile sono quelli identificati al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) dell'art.90 ?</p>	<p><b>Si</b></p>
<p>2. Se sì, perché si è attuata questa restrizione alla partecipazione considerato che la redazione del piano fa parte di servizi di consulenza specialistica ma non necessariamente attribuibili alle sole categorie di cui al comma 1?</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>La qualificazione dei servizi oggetto di affidamento da parte delle amministrazioni comunali quali servizi della categoria 12 dell'All. 2A del Codice degli appalti, è stata dettata da ragioni di opportunità sintetizzabili nelle seguenti:</b></li><li>▪ <b>Il PAES è assimilabile ad un atto di pianificazione ai sensi del Codice degli appalti (D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.)</b></li><li>▪ <b>L'inquadramento dei servizi nella categoria specificata garantisce, soprattutto nei casi di affidamento diretto,</b></li></ul>

maggiori condizioni di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, nonché di qualificazione dell'operatore economico selezionato.

- Le attività tecnico-specialistiche che qualificano un PAES, dalla costruzione dell'IBE all'individuazione delle azioni progettuali, attengono più propriamente ai servizi della richiamata categoria 12. Al proposito, la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", ha previsto l'istituzione dell'Albo unico regionale (Art. 12) dei professionisti ai quali possono essere affidati, con le modalità previste dal D.lgs. 163/2006, i servizi di cui all'Allegato II A, categoria 12 dello stesso decreto legislativo, di importo non superiore ad euro 100.000<sup>1</sup>. Tra le tipologie di attività per le quali è possibile richiedere l'iscrizione all'albo vi sono quelle di: studi di fattibilità, studi economici e finanziari, analisi e studi di risparmio energetico, piani regolatori e altri strumenti urbanistici di pianificazione, ecc.
- La Circolare Dirigenziale n.1/2013 - Modalità attuative del Programma di ripartizione di risorse ai Comuni della Sicilia, D.D.G. n. 413 del 04/10/2013, ha specificato che ai fini dell'accesso ai contributi, la produzione dell'APE è dovuta in tutti i casi in cui ne ricorrono i presupposti di legge<sup>2</sup>, mentre, in tutti gli altri casi, le attività di audit devono essere comunque effettuate nel rispetto delle comuni metodologie di calcolo e analisi delle prestazioni energetiche riconosciute dalle prassi di mercato e/o disciplinate dalla normativa tecnica di settore, nonché compatibili con le linee guida per la redazione del PAES pubblicate dal JRC e che ciò richiede il possesso da parte dell'operatore incaricato dei requisiti professionali di competenza ed esperienza richiesti dalla natura dell'incarico di redazione del PAES, nonché per effetto dell'approvazione del PAES da parte del JRC.
- La classificazione dei servizi oggetto del D.D.G. n. 413 del 04/10/2013 tra le spese per studi e incarichi di consulenza, avrebbe imposto alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di contenimento della spesa annua

<sup>1</sup> Nelle more della costituzione dell'albo unico gli affidamenti potranno essere effettuati ai sensi dell'articolo 267 del DPR n. 207/2010 e l'articolo 91 comma 2 del D.Lgs n. 163/2006, utilizzando gli elenchi formati dalla stazione appaltante o mediante indagine di mercato, nel rispetto dell'articolo 90 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. (Circolare 27 luglio 2012 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità - Circolare esplicativa della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 e ss.mm.).

<sup>2</sup> D.lgs 192/2005, art. 2, comma I-bis "attestato di prestazione energetica dell'edificio", come modificato dalla LEGGE 3 agosto 2013, n. 90 (Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 "Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale")

	<p>entro i limiti previsti dall'art. 1, comma 5, della Legge 30 ottobre 2013, n. 125<sup>3</sup> (conversione del DL 31 agosto 2013, n. 101), recante: «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.»</p>
<p>3. Possono partecipare alle procedure di affidamento del servizio in argomento un raggruppamento RTS costituito a mero titolo esemplificativo tra studi professionali di cui alle lett... e società di capitali con competenza specifica nella redazione di PAES? Il Comune infine per non incorrere in errori, ha la possibilità di affidare solo ed esclusivamente ai soggetti indicati dalla Circolare?</p>	<p><b>R. Si se la società di capitali è qualificabile come società di ingegneria ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs n. 163/06 (in particolare, comma 2 lett. b e comma 7) e del art. 254 del DPR 207/2010 (art. 53, d.P.R. n. 554/1999) e fatto salvo in ogni caso il possesso almeno dei requisiti minimi indicati nella Circolare dirigenziale n.1 del 18/12/2013<sup>4</sup></b></p>
<p>4. Considerato che l'Attestazione di prestazione energetica (APE) che determina la classe energetica di un edificio in "condizioni standard" non ha nessuna connessione con i PAES che invece dovrebbero partire dalle condizioni reali di utilizzo di un edificio, metterle assieme e che essa presenta un costo differente dalla Redazione di un Paes, questa attestazione è obbligatoria e soprattutto è una spesa rendicontabile?</p>	<p><b>R. L'APE "attestato di prestazione energetica dell'edificio" e il documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica (Art. 2, comma 1, lettera I-bis del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192<sup>5</sup>).</b></p> <p><b>L'audit energetico dell'edificio costituisce sempre presupposto metodologico indispensabile per l'individuazione delle corrispondenti azioni del PAES (ad es. efficientamento energetico di immobili comunali e pubblica illuminazione) e la produzione dell'attestato (APE), ove dovuta, è un atto conseguente e non comporta significativi oneri aggiuntivi.</b></p> <p><b>Pertanto, tenuto conto degli obblighi di legge<sup>6</sup>, considerati i requisiti minimi che devono essere posseduti dagli operatori incaricati della redazione del PAES<sup>7</sup> e considerata, altresì, l'entità del contributo finanziario assegnato dalla Regione Siciliana per la redazione del PAES, l'Amministrazione regionale ha stabilito che la produzione dell'APE è dovuta nei casi in cui vige l'obbligo</b></p>

<sup>3</sup> La spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, ....., non può essere superiore, per l'anno 2014 all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014 .....

<sup>4</sup> a) requisiti per l'abilitazione alla certificazione energetica degli edifici di cui all'art. 2 del DPR 16 aprile 2013, n. 75 "Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'art. 4, comma 1, lettera c) , del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192."

b) esperienza specifica maturata in almeno uno dei seguenti ambiti: pianificazione energetica; redazione di studi di fattibilità di investimenti in campo energetico (produzione e risparmio); progettazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e di cogenerazione; diagnosi energetica e progettazione di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica.

<sup>5</sup> aggiornato dalla legge n. 90 del 2013.

<sup>6</sup> L'obbligo di produzione dell'APE ricorre nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m2 (D.lgs. 192/2005 e ss.mm.ii., Art. 6 "Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione").

<sup>7</sup> Requisiti per l'abilitazione alla certificazione energetica degli edifici di cui all'art. 2 del DPR 16 aprile 2013, n. 75

di legge ed è rendicontabile sul presente Programma all'interno dei costi complessivi di redazione del PAES.
--